



CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SUGLI AIUTI DI STATO

Giuseppe Izzi

Il recupero degli aiuti illegali

Il materiale didattico è di proprietà del Dipartimento Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Formez PA

 viale Marx, 15 - 00137 Roma

 formazioneaiutidistato@formez.it |  www.eventipa.formez.it



Profili normativi

Il recupero degli aiuti illegali ha l'obiettivo di ripristinare la concorrenza senza distorsioni.

Vengono quindi esaminati i profili più rilevanti della procedura, le ragioni che conducono all'adozione di una «decisione negativa» da parte della Commissione, le misure, anche cautelari, che possono essere intraprese, il corretto adempimento dell'obbligo di recupero e le conseguenze che possono derivare dalla mancata tempestiva attivazione da parte degli Stati membri.

In tale ambito un ruolo fondamentale è svolto dai giudici nazionali, ai quali la Commissione ha dedicato diversi documenti di prassi che sono analizzati con riferimento al contesto in esame.





Il recupero degli aiuti di Stato

Articolo 108, par. 2, TFUE

Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015: *«Modalità di applicazione dell'art. 108 TFUE»*

Reg. (CE) 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008

Comunicazione della Commissione 272/05 (GUUE C 272/4 del 15/11/2007):
«Verso l'esecuzione delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali ed incompatibili»

Comunicazione della Commissione 85/01 (GUUE C 85/01 del 9/4/2009):
«Applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali»





Sintesi:

1. I presunti aiuti illegali
2. La decisione di recupero
3. L'aiuto da recuperare
4. I beneficiari dell'aiuto
5. La procedura nazionale di recupero
6. Il procedimento d'infrazione





Art. 108, par. 2, primo periodo, TFUE

*«Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che **un aiuto** concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, **non è compatibile** con il mercato interno a norma dell'articolo 107, **oppure** che tale aiuto è **attuato in modo abusivo**, decide che lo Stato interessato deve **sopprimerlo o modificarlo** nel termine da essa fissato»*





Presunti aiuti illegali

«**AIUTI ILLEGALI**»: i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE (art. 1, lettera f), Reg. 2015/1589)

Per l'esame dei «*presunti aiuti illegali*»:

- ➡ si applicano le disposizioni sui procedimenti di esame preliminare e d'indagine formale
- ➡ la Commissione «*non è vincolata al rispetto*» dei relativi termini
- ➡ la decisione della Commissione non sana la violazione

«qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l'inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell'art. 93 [ora, art. 108], n. 3, ultima frase, e svuoterebbe quest'ultimo della sua efficacia pratica» (CGUE, sent. 21 novembre 1991, causa C-354/90)





Presunti aiuti illegali: i poteri cautelari della Commissione

In caso di violazione dell'obbligo di sospensione ex art. 108, par. 3, TFUE la Commissione può adottare una decisione con la quale ordina

- ⇒ di sospendere l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, (*«ingiunzione di sospensione»*)
- ⇒ di recuperare a titolo provvisorio ogni aiuto concesso illegalmente, (*«ingiunzione di recupero»*) qualora:
 - a) non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in base a una pratica consolidata
 - b) occorre affrontare una situazione di emergenza
 - c) esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente





La decisione di recupero

«**Finalità del recupero**»: ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione dell'aiuto

La «decisione negativa» relativa agli aiuti illegali impone allo Stato membro di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto salvo che:

- ⇒ «*ciò sia in contrasto con un **principio generale del diritto dell'Unione***»
- ⇒ sia decorso il «*termine di **prescrizione di dieci anni***»
- ⇒ esistano «*circostanze eccezionali da cui derivi **impossibilità assoluta***»





L'aiuto da recuperare

Il vantaggio indebito, suscettibile di alterare la concorrenza

La Commissione specifica nella decisione le misure di aiuto da recuperare e, se dispone dei dati necessari, quantifica l'importo esatto di aiuto

La Commissione non è tenuta a fissare l'importo esatto da recuperare, è sufficiente che la decisione contenga elementi che permettano allo Stato membro interessato di determinare senza difficoltà eccessive l'importo

Nel caso di un regime di aiuti, lo Stato membro deve cooperare con la Commissione eseguendo l'analisi dettagliata dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario





Gli interessi da recupero

Reg. (UE) 2015/1589, art. 16

*«2. All'**aiuto** da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli **interessi** calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero»*





Gli interessi da recupero

Reg. (CE) 794/2004

Art. 9

«1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile»


Art. 11

«3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo»





Variation of interest rates





Il beneficiario dell'aiuto

Qualora la decisione di recupero non indichi il beneficiario e gli importi dell'aiuto da recuperare, lo Stato membro individua le imprese interessate dalla misura e quantifica l'esatto importo che ciascuna di esse deve restituire

In caso di regimi di aiuti illegali e incompatibili, lo Stato membro effettua l'analisi di ogni singolo aiuto concesso in base al regime

Per quantificare l'importo dell'aiuto da recuperare dovrà essere determinata la misura dell'aiuto concesso a un progetto specifico che, al momento della concessione, soddisfaceva tutte le condizioni dei regolamenti di esenzione per categoria o un regime di aiuti approvato





Il principio Deggendorf

Art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Divieto di concessione di aiuti di Stato

a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero

Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato procedono alla verifica, che dal 1^o gennaio 2017 è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato

Le amministrazioni centrali e locali forniscono le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli alle amministrazioni che intendono concedere aiuti

Qualora la verifica sia effettuata mediante la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, le amministrazioni concedenti svolgono controlli a campione





I beneficiari insolventi

L'obbligo di recupero non risente di circostanze connesse alla situazione economica del beneficiario

Un'impresa in difficoltà finanziaria non costituisce prova dell'impossibilità di esecuzione del recupero

Solo la mancanza di attivi recuperabili costituisce "*impossibilità assoluta*"

In caso di liquidazione gli attivi societari devono essere ceduti a condizioni di mercato

In caso di fallimento lo Stato membro deve chiedere l'ammissione del credito al passivo fallimentare

L'impresa liquidata o fallita deve risultare cancellata dal Registro delle imprese






Beneficiari di aiuti in violazione della normativa interna

*“La questione di determinare se il beneficio concesso alle imprese interessate fosse conforme alla normativa interna ovvero se, al contrario, costituisse un’**ipotesi di evasione o di frode fiscale è priva di incidenza** sull’obbligo dello Stato membro in questione di recuperare gli aiuti entro i termini impartiti” (CGUE sent. 5 maggio 2011, causa C-305/09; 14 luglio 2011, causa C-303/09)*





Comparazione dei tassi di interesse





Le procedure nazionali di recupero

Reg. (UE) 2015/1589, art. 16

*“3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia dell’Unione emanata ai sensi dell’articolo 278 TFUE, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla **legge dello Stato membro interessato, a condizione che consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi alle autorità giudiziarie nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione**”*





Procedure di recupero

Art. 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234

La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.

A seguito della notifica di una decisione di recupero, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il Ministro competente per materia individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento è adottato dall'ente territoriale competente.





Il procedimento d'infrazione

Se lo Stato membro non esegue la decisione di recupero entro il termine stabilito e non dimostri l'assoluta impossibilità, la CE o un altro Stato membro può adire direttamente la CGUE (art. 108, par. 2, TFUE)

Qualora la CGUE condanni lo Stato membro per la mancata esecuzione della decisione e questo non si sia conformato alla sentenza della Corte, la CE può nuovamente adire la Corte (art. 260, par. 2, TFUE)

La Commissione può chiedere alla CGUE di imporre allo Stato membro il pagamento di una penalità di importo calcolato in base alla:

- ✓ gravità della violazione
- ✓ durata della violazione
- ✓ necessità di garantire che la penalità abbia un effetto dissuasivo rispetto ad ulteriori violazioni

La CE può chiedere anche il pagamento di un importo forfettario per penalizzare la prosecuzione dell'infrazione tra la prima sentenza di mancata esecuzione e la seconda sentenza della CGUE



GRAZIE DELL'ATTENZIONE